(N. 285)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CARELLI ed ELIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1953

Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni per nuovo apporto statale alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina».

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1948 ad oggi varii provvedimenti sono stati approvati dal Parlamento e dal Governo per rendere meno difficile la formazione della piccola proprietà contadina.

I decreti legislativi 24 febbraio 1948, numero 114, 5 marzo 1948, n. 121, 5 maggio 1948, n. 1242, le leggi 23 aprile 1949, n. 165, e 22 marzo 1950, n. 144, hanno impresso allo sviluppo della piccola proprietà coltivatrice un ritmo sempre più accelerato. I risultati, già notevoli, sarebbero stati senza dubbio di notevolissima entità se le disponibilità finanziarie degli organi competenti si fossero presentate in misura sufficiente. Comunque, la utilità delle norme adottate, sia per quanto riguarda la riduzione delle tasse ipotecarie e di registro, sia per le agevolazioni fiscali a favore delle cooperative di lavoratori agricoli, sia per le concessioni di mutui con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, hanno prodotto nell'opinione comune favorevole speranza.

Significa ciò che gli strumenti legislativi, messi a disposizione dei piccoli operatori agricoli, si sono dimostrati di buona efficacia nel lento processo di riadeguamento naturale della proprietà nell'ordine distributivo e produttivo.

L'articolo 44 della Carta costituzionale trova in queste operazioni, modeste sì ma di potente effetto, la sua sede più naturale ove l'iniziativa privata e l'apporto statale armonicamente confluiscono verso quella meta in cui i valori personali e sociali si fondono creando un sano equilibrio funzionale esaltante le attese del lavoro e i diritti naturali della persona umana.

È indispensabile, anche per evitare disordini e sfruttamento, rendere ancora operanti le leggi citate integrandole con provvedimenti atti ad impedire che la proprietà, prima di giungere al piccolo coltivatore diretto, passi per le vie tortuosissime della speculazione aggressiva e disintegratrice del nuovo tessuto sociale in lenta faticosa, ma progressiva formazione.

Il non avere incluso nella legge del 25 luglio 1952, n. 949, le desiderate norme per la

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

integrazione delle esigue disponibilità finanziarie a favore della piccola proprietà contadina significa aver determinato un rallentamento esiziale alla più fondamentale trasformazione sociale intrapresa dal Parlamento italiano.

Fermi i princìpi della funzione sociale della proprietà terriera, della libera iniziativa individuale — nell'ambito di un sistema strutturale che permetta la vigile sorveglianza dello Stato — il ritardo nella formazione spontanea dei nuclei unitari e produttivi, ove prevalente si dimostri il fattore lavoro sugli altri della produzione agraria, assume il valore negativo di un riprovevole errore.

« Il diritto dell'uomo alla proprietà — che nasce dalla sua natura — non si convalida che per i fini o i valori che la proprietà può conseguire » ed il fine, nella piccola proprietà coltivatrice è l'esaltazione dei valori umani nelle realizzazioni del lavoro.

Per quanto detto si chiede che il Senato conceda la sua approvazione al progetto di legge che si ha l'onore di presentare.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 2 miliardi e 500 milioni di lire quale nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed estesa con l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1442, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 105.

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'articolo 6 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che prevede la concessione di prestiti e di mutui per l'acquisto di macchine agricole e l'esecuzione di opere per l'irrigazione viene ridotta di lire 2 miliardi e 500 milioni.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni autorizzata con il precedente articolo 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato sul capitolo 150 relativo al fondo di rotazione a favore dell'agricoltura, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1953-54 in base al richiamato articolo 6 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.